

ACCORDO DI PARTENARIATO
per l'attuazione del Programma Regionale
per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla
violenza a favore delle donne vittime di violenza.
D.G.R. XI/5085 del 26 luglio 2021

Fra

Il Comune di Cremona, nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali dott.ssa Eugenia Grossi, in qualità di Ente Locale Capofila della Rete Territoriale Antiviolenza denominata *A.R.C.A. (Antiviolenza in Rete per Condividere percorsi di Autonomia)*

e

- Associazione Incontro Donne Antiviolenza OdV, con sede legale in Cremona (CR), Via Palestro 34, qui rappresentata dalla Sig.ra Elena Guerreschi;
- Associazione Donne Contro la Violenza OdV, con sede legale in Crema (CR), Via Mercato 27, qui rappresentata dalla Sig.ra Gianna Bianchetti;
- Associazione Movimento Incontro Ascolto OdV, con sede legale in Casalmaggiore (CR), Via A. Grandi 28, qui rappresentata dalla Sig.ra Annise Grandi;
- Cooperativa Sociale Rinnovamento con sede legale in Antegnate (BG), Via Saracinesca, qui rappresentata da Saginario Massimo;
- Cooperativa Sociale Servizi per l'Accoglienza, con sede legale in Cremona (CR), Via S. Antonio del Fuoco 11, qui rappresentata da Don Pierluigi Codazzi;
- Società Centrale Femminile San Vincenzo, con sede legale in Cremona (CR), Via Bonomelli 26, qui rappresentata da Gabriela Guarneri;
- Fondazione Casa Famiglia S. Omobono, con sede legale in Cremona (CR), Via Ippocastani 14, qui rappresentata da Panena Gabriele;
- Fondazione Madre Rosa Gozzoli, con sede legale in Cremona (CR), Via Bonomelli, 60, qui rappresentata da Don Antonio Dario Pezzetti;

in qualità di Partner

Premesso che:

- Regione Lombardia ha avviato nel territorio, in attuazione della L.R. 11/2012 ("Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza"), un sistema integrato di governance per offrire alle donne vittime di violenza maschile una gamma di interventi e servizi di accoglienza, messa in protezione e supporto alla fuoriuscita dalla condizione di violenza;
- dal 2013 Regione Lombardia ha promosso la nascita di reti territoriali interistituzionali antiviolenza coordinate da un ente locale capofila e composte anche da altri enti locali e istituzioni del territorio, centri antiviolenza, case rifugio, enti che operano in campo sanitario e sociosanitario, FF. OO.;
- il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, approvato con D.C.R. XI/999 del 25 febbraio 2020, definisce le linee programmatiche di attività integrate e sinergiche volte a prevenire e a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne in tutte le sue forme;
- in linea con il suddetto Piano e con i principali documenti internazionali e nazionali, Regione Lombardia intende consolidare, migliorare e ampliare la gamma degli interventi e dei servizi messi in atto dalle reti

territoriali anti violenza in attuazione del D.P.C.M. 13 novembre 2020 «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» e della D.G.R. XI/4643 del 3 maggio 2021 «Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - D.P.C.M. 13 novembre 2020»;

- il Comune di Cremona ha sottoposto a Regione Lombardia, in data 28/03/2022 la domanda di presentazione della Scheda intervento per la partecipazione al riparto delle risorse per l'attuazione del programma di interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza - D.G.R. n. 5080/2021;
- il costo complessivo dell'intervento proposto è stato stabilito in **EUR 36.688,92** e ripartito come segue:

Descrizione	
AREA DI INSERIMENTO LAVORATIVO	70,00%
AREA SOSTEGNO AUTONOMIA ABITATIVA	30,00%
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	

- a seguito dell'approvazione e del finanziamento concesso, i soggetti sopra indicati si impegnano alla realizzazione del programma sopra citato secondo le modalità, i contenuti e i costi di cui alla Scheda Programmatica approvata da Regione Lombardia;
- in coerenza con i requisiti richiesti dalle modalità attuative del Programma i soggetti sopraindicati si sono impegnati a stipulare un Accordo di Partenariato per l'attuazione del programma stesso;
- il presente Accordo di partenariato regola i rapporti fra il Comune di Cremona, capofila della Rete Territoriale Antiviolenza e i sopraelencati Partner per l'attuazione del Progetto denominato LIA 2, nonché gli impegni reciproci dei soggetti e le relative responsabilità che ne derivano.

Tutto ciò premesso,

fra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1

(Premesse e allegati)

Le premesse, le Modalità Attuative, La Scheda Intervento e Piano Finanziario approvati da Regione Lombardia, le Linee Guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, il quale impegna e obbliga i firmatari al rispetto di quanto in esso contemplato, previsto e disciplinato.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente Accordo disciplina l'organizzazione e la suddivisione di compiti e responsabilità tra i partner e le modalità di gestione dei contributi finanziari allocati a ciascun partner, definisce i rispettivi impegni e obblighi e quant'altro connesso all'attuazione delle attività previste dalla Scheda Intervento approvata.

Art. 3

(Capofila)

Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti convengono che il Comune di Cremona, in qualità di Capofila della Rete, è il soggetto referente e unico interlocutore dell'Amministrazione concedente e, quindi, percettore del contributo.

Il Comune di Cremona assume direttamente la responsabilità di gestione dei rapporti con le Amministrazioni referenti (Amministrazione concedente, autorità di gestione e pagamento, organi di vigilanza territorialmente competenti, strutture di assistenza tecnica, ecc.).

In quanto Capofila, il Comune di Cremona è responsabile della qualità e della completezza della documentazione prodotta da tutti i soggetti aderenti alla Rete.

Art. 4

(Attività previste dal programma e risorse finanziarie)

Ciascuna delle parti assume l'impegno di realizzare le attività previste dal programma, a copertura parziale delle quali la Rete Territoriale Antiviolenza è assegnataria di un contributo regionale massimo di **EURO 36688,92**. Le attività da realizzare sono quelle previste nella Scheda Intervento, esclusivamente nelle formulazioni e nelle voci di spesa approvate dall'Amministrazione concedente, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le parti si impegnano a dare piena e puntuale esecuzione al piano di lavoro definito nella Scheda Intervento, rispettando le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione delle attività così come approvate dall'Amministrazione concedente, anche in caso di eventuali successive rimodulazioni, secondo lo schema qui di seguito sinteticamente specificati:

AREA INSERIMENTO LAVORATIVO		Partner attuatori
ASSE I	€ 2.568,22	Comune di Cremona
ASSE II	€ 6.904,67	Associazione Incontro Donne Antiviolenza OdV
	€ 6.904,68	Associazione Movimento Incontro Ascolto OdV
	€ 6.904,67	Associazione Donne Contro la Violenza OdV
ASSE III	€ 800,00	Associazione Incontro Donne Antiviolenza OdV
	€ 800,00	Associazione Movimento Incontro Ascolto OdV
	€ 800,00	Associazione Donne Contro la Violenza OdV
AREA DI SOSTEGNO AUTONOMIA ABITATIVA		Partner attuatori
ASSE I	€ 1.100,67	Comune di Cremona
ASSE IV	€ 3.302,01	Associazione Incontro Donne

		Antiviolenza OdV
	€ 3.302,00	Associazione Movimento Incontro Ascolto OdV
	€ 3.302,00	Associazione Donne Contro la Violenza OdV

Le parti si danno reciprocamente atto che il costo complessivo per la realizzazione del progetto è pari a **EUR 36.688,92**.

A fronte delle specifiche responsabilità per l'esecuzione materiale del piano di lavoro e della realizzazione delle attività in esso previste, come dettagliatamente individuate nel presente articolo e nella Scheda Intervento, esclusivamente nelle formulazioni e nelle singole voci di spesa approvate dall'Amministrazione concedente, a ciascun Partner viene assegnato un budget di costo nei limiti massimi e secondo l'articolazione quali-quantitativa delle fonti di finanziamento riportati nelle schede finanziarie individuali di sintesi che seguono.

Le parti si danno reciprocamente atto che le risorse finanziarie di cui al punto 1 (Contributo Regionale) saranno percepite integralmente dal Capofila, il quale provvederà a sua volta al successivo trasferimento *pro quota* ai singoli partner, secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinate nell'art. 6 del presente atto.

Le somme erogate dall'Autorità concedente a favore della Rete Territoriale Antiviolenza costituiscono contributi a fondo perduto per realizzare e coprire una parte del costo delle attività proposte nella Scheda Intervento approvata, e in nessun caso costituiscono corrispettivi per servizi resi. Il finanziamento è commisurato alle spese rimborsabili ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale e delle Linee Guida per la rendicontazione e l'importo definitivo ammissibile a rimborso è determinato a seguito di apposita verifica amministrativa e contabile effettuata dai competenti organi regionali.

Tutti i Partner svolgono le attività di competenza a costi reali ed effettivi, e in ogni caso secondo le previsioni della Scheda Intervento approvata. Conseguentemente, i fondi trasferiti dal Capofila ai Partner non costituiscono corrispettivi a fronte di servizi resi, poiché tutti i partner operano a costi reali ed effettivi nella realizzazione delle attività per le quali è stato concesso il contributo.

Le parti si danno reciprocamente atto che le somme sopra specificamente indicate per ciascun partner rimangono condizionate nel loro ammontare all'approvazione finale della rendicontazione da parte dell'Ente finanziatore, e pertanto potranno subire variazioni in diminuzione come conseguenza di eventuali mancati riconoscimenti di voci di spesa da parte dello stesso.

Ferma restando la responsabilità amministrativa del Capofila nei confronti dell'Amministrazione concedente, resta inteso che ogni partner sarà responsabile della mancata, inesatta o negligente esecuzione e/o gestione amministrativo-finanziaria delle attività delle quali è investito, come dettagliatamente individuate nel presente articolo e nell'allegato piano di lavoro, e parimenti di eventuali decurtazioni che potranno derivare dal mancato riconoscimento delle spese rendicontate da parte dell'Autorità Regionale. Resta ugualmente inteso che in nessun caso una delle parti potrà essere ritenuta responsabile per eventuali obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'attuazione del presente accordo di partenariato.

Art. 5

(Impegni dei Partner)

Ciascun Partner, rispetto alle attività di cui all'art. 4 e alla richiamata Scheda Intervento, si impegna a gestirle integralmente assicurando l'effettuazione di tutte le operazioni correlate a tali attività, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. governare le rispettive attività raccordandosi costantemente con la Referente Responsabile nominata dal Capofila, Dott.ssa Francesca Ramazzotti;
 2. incaricare personale qualificato, con esperienza adeguata all'efficace svolgimento del lavoro e idoneo alla gestione delle attività, sia a livello operativo sia anche a livello amministrativo-finanziario e rendicontuale;
 3. mettere a disposizione i locali e le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento delle attività nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza;
 4. provvedere alla stipulazione delle eventuali polizze assicurative obbligatorie e di eventuali e ulteriori polizze che coprano i rischi connessi alle attività;
 5. dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regolare svolgimento di attività finanziate e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, raccordandosi costantemente con il Capofila, responsabile degli aspetti amministrativi e rendicontuali del Progetto nei confronti dell'Amministrazione concedente;
 6. fare costante riferimento, per la gestione dei finanziamenti concessi, alle Linee Guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione definite da Regione Lombardia nonché alle Circolari, Comunicazioni e Disciplinari ministeriali e/o regionali in materia, ed alle eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza territorialmente competenti che dovessero essere emanate nel corso della realizzazione del progetto;
 7. documentare i costi sostenuti per la realizzazione delle attività secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fornire tempestivamente al Capofila, responsabile della gestione finanziaria del contributo, tutta la documentazione contabile richiesta e necessaria per la rendicontazione intermedia e finale del progetto;
 8. informare tempestivamente il Capofila in merito a eventuali necessità di modificare una o più voci del budget di spesa o a eventuali difficoltà a mantenere la performance di spesa approvata nella Scheda intervento, in modo da consentire l'eventuale modifica del budget attraverso apposita richiesta all'Amministrazione concedente o l'eventuale rimodulazione del contributo concesso attraverso il trasferimento di fondi ad altri partner della Rete, previa approvazione dell'Amministrazione concedente, al fine di garantire l'efficiente ed efficace utilizzo dei fondi concessi;
 9. esibire la documentazione in originale ogni qualvolta sia richiesta dai competenti organi di controllo comunitari, nazionali e regionali e conservarla per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa dal termine del programma;
 10. predisporre le condizioni per agevolare eventuali controlli e visite ispettive, garantendo la presenza di tutte le persone competenti;
 11. rendicontare al Capofila, con la stessa periodicità e con le stesse modalità stabilite dall'Amministrazione concedente, le spese effettivamente sostenute e pagate, almeno 15 (quindici) giorni prima del termine fissato da Regione Lombardia, al fine di consentire al Capofila analogo rendicontazione per il totale di progetto nei termini fissati da Regione Lombardia. Le rendicontazioni periodiche dovranno essere redatte sui modelli predisposti e resi disponibili da Regione Lombardia.
 12. soddisfare tutte le eventuali nuove richieste che dovessero pervenire dalle Autorità pubbliche competenti;
 13. curare il corretto e puntuale andamento operativo delle attività;
 14. partecipare senza oneri aggiuntivi alle attività trasversali della Rete (quali, a puro titolo esemplificativo: attività di valutazione, tavoli di coordinamento, diffusione di buone prassi ecc.), comprese quelle promosse dall'Amministrazione concedente;
 15. fornire tempestivamente i dati di monitoraggio finanziario, fisico, procedurale e qualitativo richiesti dal Capofila al fine di consentire allo stesso il trasferimento di tali dati all'Amministrazione concedente secondo i tempi e le modalità da quest'ultima stabiliti;
 16. realizzare quant'altro si riterrà opportuno affinché lo svolgimento delle attività dia i migliori risultati.
- I Partner si impegnano inoltre a porre in essere ed assolvere ogni obbligo e adempimento per quanto di loro spettanza, connesso con i compiti ai medesimi demandati sulla base del presente Accordo e/o dei successivi eventuali accordi in merito, mandando altresì indenne il Capofila da ogni onere e responsabilità che a questo derivasse dal mancato rispetto degli impegni ed obblighi menzionati, per fatto od omissione dei singoli Partner.

(Impegni del Capofila)

Il Capofila Comune di Cremona si impegna a svolgere tutte le attività occorrenti per la migliore redazione degli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento da parte di Regione Lombardia, nonché a coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti e a gestire i rapporti con Regione Lombardia.

In particolare, il Capofila assume:

1. la responsabilità di coordinare la rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite da Regione Lombardia, nonché di sottoscrivere gli atti necessari per la realizzazione del progetto;
2. il coordinamento generale delle attività;
3. il coordinamento dei rapporti finanziari con Regione Lombardia, provvedendo a incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo e indicando all'uopo l'istituto di credito prescelto;
4. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto, compreso il trasferimento degli importi di competenza di ciascuno dei Partner entro 30 giorni dal ricevimento dei fondi da Regione Lombardia;
5. il coordinamento della predisposizione delle relazioni, dei rapporti di monitoraggio, dei rendiconti finanziari e degli altri documenti necessari alla rendicontazione delle attività;

Art. 7

(Termine di completamento delle attività progettuali)

Il termine di completamento delle attività progettuali è quello previsto nella Scheda Intervento approvata dall'amministrazione concedente .

Art. 8

(Controllo e ripartizione delle spese)

Il Capofila e i Partner sono tenuti al rispetto delle procedure definite da Regione Lombardia per quanto riguarda l'effettuazione e il controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto.

Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento.

Art. 9

(Riduzione del finanziamento)

I Partner concordano che eventuali riduzioni del finanziamento concesso dovute a mancato riconoscimento di costi sostenuti saranno da imputare al singolo Partner attuatore delle relative azioni i cui costi siano stati valutati non ammissibili.

Art. 10

(Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni condivise nel corso del programma hanno carattere di riservatezza e non potranno essere diffuse né utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta del soggetto che le ha fornite.

Ciascun Partner è tenuto a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) in materia di protezione dei dati personali e ad applicare le opportune misure per mantenere la riservatezza delle informazioni ottenute.

Art. 11

(Validità)

Il presente atto produce i suoi effetti dalla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque successivamente alla verifica amministrativo-contabile effettuata da Regione Lombardia sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.

Sarà comunque valido ed avrà effetto fintanto che sussistano pendenze tra i Partner e Regione Lombardia tali da rendere applicabile il presente atto.

Art. 12

(Arbitrato e foro competente)

Per eventuali controversie fra le parti in merito all'applicazione del presente Accordo, in caso di mancata soluzione amichevole è demandata competenza al Foro di Cremona.